



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 26/10/2016 N. 94

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SOC. LIMPARO S.R.L. CON ATTO DI RIASSUNZIONE NOTIFICATO ALL'ENTE IL 19.09.2016

L'anno **duemilasedici** , addì **ventisei** , del mese di **ottobre** , alle ore **18,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza **FERRANDINO GIUSEPPE**, nella sua qualità di **SINDACO** .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
FERRANDINO VINCENZO	VICE SINDACO	SI
AMBROSINO ROSA ANNA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
MIGLIACCIO PASQUALINO	ASSESSORE	SI
CRISCUOLO CARMEN	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### La Giunta Comunale

#### PREMESSO:

- Che Il Tribunale di Napoli – I<sup>a</sup> sezione stralcio, con sentenza n. 5413/2000 depositata il 17.04.2000, nella causa iscritta al n. 6843 R.G.A.C. dell'anno 1989, dichiarava che la s.r.l. San Pietro e la s.r.l. Smeraldo, proprietarie di alcuni immobili acquistati con atti dell'1.9.1979 dalle s.a.s. Aenaria e Cinarime, già interessati da occupazione temporanea a favore del Comune di Ischia per l'esecuzione dei lavori di fognatura e di costruzione di impianto di depurazione, avevano diritto dal 2.9.1979 al risarcimento del danno ed alla indennità fino alla loro irreversibile trasformazione. Rigettava le altre richieste delle società proprietarie e disponeva la prosecuzione del giudizio per la valutazione dei fondi.

- Che l'impugnazione della soc. San Pietro, incorporante per fusione la s.r.l. Smeraldo, veniva dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli II Sez. Civ. con sentenza n.1363/2003 del 12.3/18.04.2003, in quanto l'appellante aveva proposto gravame avverso la sentenza n. 5413/00 in virtù della procura rilasciata originariamente dai rappresentanti

legali della San Pietro e della Smeraldo, non più valida nel giudizio di appello in cui la società incorporante si trovava in fase di liquidazione e la procura doveva essere rilasciata dal liquidatore;

- Che a seguito di ricorso proposto dalla San Pietro srl, la Corte S.Cassazione con sentenza n. 11847/07 dell'8.3/22.5.2007 lo accoglieva affermando la validità del conferito mandato ad litem e cassava la sentenza impugnata n.1363/03 e rinviava il giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione;

- Che in data 04.07.2008 veniva notificato al Comune di Ischia da parte della soc. San Pietro s.r.l. in liquidazione atto di citazione in riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Napoli ex art. 392 c.p.c. del giudizio deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11847/07, nel corso del quale si costituiva la Società Limparo a r.l., acquirente dalla San Pietro srl., giudizio che si concludeva con sentenza n. 4307/2010 del 26/11-27/12/2010;

- Che la soc. Limparo s.r.l. in data 23.12.2011 proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli I sez. Civ. n. 4307/2010 che veniva cassata con sentenza n. 11649/2016 dalla S.C. Cassazione I<sup>a</sup> Sez. civ. che rinviava anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione;

- Che la soc. Limparo s.r.l. con atto notificato all'ente il 19.09.2016 ha riassunto ex art.392 c.d.c. il giudizio deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11649/16, chiedendo la condanna del Comune di Ischia a restituire alla soc. Limparo s.r.l. il fondo occupato e a risarcire alla medesima società l'intero danno per il mancato godimento dei beni per tutta la durata della illegittima occupazione dei fondi sottratti alla dante causa dal 02.09.1979 fino al momento dell'effettiva restituzione degli stessi, nonché per il deprezzamento dei residui cespiti previa congrua rivalutazione ed interessi. Il tutto con ristoro di spese e compensi anche di ogni pregressa fase;

RITENUTO opportuno confermare l'incarico di difesa dell'Ente all'avv. Enrico Bonelli, sia per motivi di continuità di difesa e sia perché lo stesso è già a conoscenza della materia del contendere.

RITENUTO, pertanto, resistere nel giudizio de quo e per una più completa tutela dei diritti, ragioni ed azioni dell'Ente, di confermare l'avvocato procuratore, domiciliatario e difensore di questo Comune già costituito nei precedenti giudizi;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n.267,  
*CON voti unanimi resi nelle forme di legge;*

## DELIBERA

-Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, di:

a) resistere nel giudizio proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla Soc. Limparo s.r.l. per l'udienza del 28.12.2016, con ricorso in riassunzione notificato all'ente il 19.09.2016 per la causale di cui in premessa;

b) affidare la difesa delle ragioni del Comune di Ischia all'avv. Enrico Bonelli, conferendogli il più ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Ischia in tutte le procedure ritenuti utili e con ogni facoltà di legge ritenendo l'operato dello stesso sin da adesso per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica, alle seguenti condizioni:

- 1) il Comune di Ischia elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Enrico Bonelli in Napoli alla via Melisurgo n. 23;
- 2) l'Ente corrisponde al predetto professionista, per tutta l'attività a svolgersi ivi compresa eventuale transazione, l'importo forfettario di €. 5.000,00 oltre iva e cpa, da liquidarsi a

- presentazione di regolare fattura. Le spese vive documentate saranno liquidate a presentazione di rendicontazione con determina dirigenziale;
- 3) a titolo di acconto sull'importo forfetario predeterminato di €. 5000,00 oltre cpa e iva potrà essere liquidata su richiesta del professionista incaricato una somma non superiore al 40% dell'importo complessivo, dietro presentazione di regolare fattura;
  - 4) le spese e competenze eventualmente riconosciute in sentenza verranno recuperate dal predetto legale senza alcun onere a carico del Comune di Ischia e versate al Comune di Ischia il quale provvederà a liquidare allo stesso solo l'importo eccedente il corrispettivo già liquidato dall'Ente;
  - 5) il professionista si obbliga a trasmettere tutti gli atti relativi all'attività che andrà a svolgere all'ufficio Contenzioso nonché a relazionare sullo stato del procedimento;
  - 6) lo stesso professionista si obbliga altresì a restituire copia della presente delibera di conferimento dell'incarico sottoscritta per accettazione e a firmare la relativa convenzione.
- c) Impegnare la spesa di €. 5000,00 oltre cpa e iva sul capitolo n.405/10 del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusto impegno contabile n.1951 assunto dal Servizio Ragioneria;
- d) Incaricare il Responsabile 1° Servizio di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione regolante l'espletamento dell'incarico alle condizioni suindicate.
- e) Dichiarare la presente delibera, con separata ed unanime votazione, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

**Il Presidente**  
**Ing. Giuseppe Ferrandino**



**Il Segretario Generale**  
**dr. Giovanni Amodio**



RELAZIONE ISTRUTTORIA

di allegare prospetto di bilancio

Li .....

Il Funzionario

*[Signature]*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Li .....

Il Responsabile del Settore

*[Signature]*

Visto: Il Responsabile dell'Area

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Li .....

Il Responsabile del Settore

.....

Visto: Il Responsabile dell'Area

*[Signature]*

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

Somma da impegnare	e. 6344,00	Cap. 405/10	Missione 0102
Somma stanziata in bilancio	e. 708657,65		Titolo 1
Somme già impegnate	e. 647339,20		
Somma disponibile	e. 61318,45		
IMPEGNO N.	1951		

Li .....

Il Responsabile del Settore

.....

Visto: Il Responsabile dell'Area

*[Signature]*

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

**15 NOV. 2016**  
Il Responsabile

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio



---

## CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 324/1 del 15 NOV. 2016

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio



---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio

---

## TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio

---

## ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Prot. N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio